a Deloitte business

Numero 17
Ottobre 2024

Tax & Legal News

FOCUS:

Il credito di imposta Transizione 5.0

SCADENZE FISCALI

FOCUS

Il credito di imposta Transizione 5.0

NEWS

DIRITTO SOCIETARIO

Il riparto da liquidazione di srl spetta all'usufruttuario

Chiarimenti sull'individuazione del titolare effettivo di società ed enti

L'impatto della legge "Capitali" sulle Srl PMI

IMPOSTE DIRETTE

La competenza fiscale della cessione di beni mobili

IMPOSTE INDIRETTE

In Gazzetta la riforma delle imposte indirette

ACCERTAMENTO

Semplificazioni per il codice di condotta dell'adempimento collaborativo

Assonime commenta il decreto di riforma dello Statuto del contribuente

SCADENZE FISCALI

31 ottobre

Tutti i soggetti

Presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap

Soggetti Iva

Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR)

L'elenco completo delle prossime scadenze fiscali può essere consultato al seguente link:

https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php

FOCUS

Il credito di imposta Transizione 5.0

Nell'ambito del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, che ha istituito il nuovo Piano Transizione 5.0, l'articolo 38 ha individuato i criteri di ammissibilità, anche in termini di risparmio energetico minimo, e il tetto di spesa massimo disponibile per le agevolazioni del Piano, delegando la definizione delle relative modalità attuative a un successivo decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Questo decreto interministeriale, emanato il 24 luglio 2024, detta le disposizioni relative all'ambito soggettivo e oggettivo, nonché alla misura del beneficio, le previsioni concernenti la procedura di accesso all'agevolazione e alla relativa fruizione, i connessi oneri documentali, le attività di vigilanza e controllo, le cause di decadenza e recupero dell'agevolazione.

Le istruzioni ufficiali sono state diramate con la circolare del Ministero delle Imprese e del made in Italy - GSE del 16 agosto 2024 n. 25877, di cui riepiloghiamo gli elementi essenziali.

Soggetti ammessi

Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito dell'impresa.

La norma espressamente esclude:

- Imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposizione ad altra procedura concorsuale;
- Imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ai sensi del codice antimafia;
- Imprese che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e l'inadempimento rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Progetti interessati

Sono agevolabili i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto:

- beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa indicati agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta;
- attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

I progetti sono ammissibili a condizione che esclusivamente dagli investimenti consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento ovvero una riduzione dei consumi energetici del processo interessato dall'investimento non inferiore al 5 per cento.

Il medesimo soggetto beneficiario può completare in ciascuna annualità, compresa nell'ambito temporale 2024 o 2025, uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, indipendentemente dalla data di avvio del progetto. I progetti di innovazione sono ammissibili al beneficio se, con riferimento alla struttura produttiva interessata, non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati.

Non possono accedere al beneficio i progetti di innovazione che non rispettano il principio del "Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali", secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto.

Investimenti e spese agevolabili

Per quanto riguarda la definizione degli investimenti in beni materiali e immateriali, valgono le seguenti specificazioni:

- beni materiali nuovi, strumentali all'esercizio interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal citato allegato;
- beni immateriali nuovi, inclusi i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell'ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo ("Energy Dashboarding").

In materia di autoproduzione di energia, sono agevolabili i beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva.

Infine, le spese per la formazione del personale sono agevolabili a condizione che:

- siano finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;
- rientrino nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali materiali e immateriali e finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo;
- non superino, in ogni caso, il limite massimo di spesa di 300 mila euro.

In particolare, le spese di formazione ammissibili comprendono:

- le spese relative ai formatori;
- i costi di esercizio relativi a formatori nonché al personale dipendente, ai titolari di impresa e ai soci lavoratori partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse dalle spese di alloggio minime necessarie per personale con disabilità;

- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale dipendente, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. Nel dettaglio, le spese relative al personale dipendente sono ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. Le spese relative ai titolari di impresa e soci lavoratori sono ammissibili limitatamente al costo aziendale medio riferito alle ore o alle giornate di formazione del personale dipendente impiegato come discente in percorsi di formazione oggetto del medesimo progetto di innovazione.

Le spese devono inoltre essere necessariamente erogate da soggetti esterni all'impresa, con riferimento a percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito.

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta è calcolato per ciascuna annualità, applicando alla somma degli investimenti eleggibili, nei limiti di 50.000.000 di euro e per scaglioni di investimento, aliquote incrementali rispetto al livello di risparmio energetico conseguito dal progetto di innovazione,

Qualora i progetti di innovazione prevedano investimenti superiori al limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro per ciascun soggetto beneficiario, la misura del beneficio riconosciuto è calcolata sulla base della riduzione dei consumi energetici conseguita dall'intero progetto di innovazione ed è subordinata al suo completamento, indipendentemente dall'ammontare di costi agevolabili.

I valori sono riepilogati nella seguente tabella.

	% DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI		
QUOTE DI INVESTIMENTO	Struttura produttiva: 3-6% Processo interessato: 5-10%	Struttura produttiva: 6-10% Processo interessato: 10-15%	Struttura produttiva: oltre 10% Processo interessato: oltre 15%
Fino a 2,5 milioni di euro	35%	40%	45%
Da 2,5 a 10 milioni di euro	15%	20%	25%
Da 10 a 50 milioni di euro	5%	10%	15%

Date di riferimento

L'articolo 4, comma 3 del decreto interministeriale prevede che:

- per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
- per data di completamento del progetto di innovazione si intende la data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone, ed in particolare:

- nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali, coincide con la data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;

- nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, corrisponde alla data di fine lavori dei medesimi beni;

- nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, equivale alla data di sostenimento dell'esame finale previsto dall'articolo 8, comma 1 del decreto interministeriale.

Comunicazione preventiva

La comunicazione deve essere trasmessa, pena l'improcedibilità, esclusivamente per via telematica mediante l'apposita Piattaforma informatica "TRANSIZIONE 5.0" disponibile nell'Area Clienti del sito istituzionale del GSE, inserendo le informazioni tecnico amministrative richieste nonché allegando la documentazione a corredo.

Eventuali comunicazioni pervenute tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), e-mail, raccomandata o posta ordinaria ovvero su canali di comunicazione diversi dalla Piattaforma informatica "TRANSIZIONE 5.0" non saranno tenute in considerazione.

La procedura informatica per la trasmissione della comunicazione si perfeziona con il caricamento della documentazione utile a fornire tutti gli elementi necessari per valutare la procedibilità della comunicazione preventiva.

A tale scopo, l'Impresa beneficiaria è tenuta a inviare la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) redatta ai sensi del DPR 445/2000, precompilata sulla base delle informazioni inserite e resa disponibile dalla Piattaforma informatica, debitamente sottoscritta dal Rappresentante Legale o dal suo Delegato;
- Documento di identità del Rappresentante Legale/Delegato in corso di validità;
- Eventuale delega alla presentazione della comunicazione preventiva utilizzando il modello "Delega per la presentazione della comunicazione preventiva";
- Certificazione ex ante attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile tramite gli investimenti nei beni indicati al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024. La certificazione ex ante, firmata digitalmente dal soggetto certificatore incaricato, dovrà essere redatta secondo il modello di "Certificazione ex ante";
- Documentazione attestante l'idoneità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex ante;
- Documento di identità del soggetto certificatore in corso di validità;
- Dichiarazione di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex ante redatta secondo il modello "Dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente";
- Dichiarazione relativa al titolare effettivo redatta secondo il modello "Dichiarazione dati titolare effettivo".

Le comunicazioni preventive inviate saranno valutate e gestite dal GSE secondo l'ordine cronologico di invio, verificando esclusivamente il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.

A conclusione del caricamento della comunicazione preventiva, la Piattaforma informatica rilascia una "Ricevuta di avvenuto invio della comunicazione di prenotazione", indicando un termine di cinque giorni per la notifica della verifica della completezza della documentazione trasmessa, mediante la "Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione" o della "Notifica di integrazione".

Comunicazione di avanzamento del progetto

Entro trenta giorni dalla ricezione della dalla "Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione", ovvero, limitatamente ai casi di sospensione per esaurimento delle risorse, dalla comunicazione di nuova disponibilità di risorse, l'Impresa beneficiaria è tenuta a presentare apposita dichiarazione sostitutiva attestante l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, contenente gli estremi delle fatture.

Tale documentazione dovrà essere caricata nell'apposita sezione della Piattaforma informatica.

La mancata presentazione della documentazione determina il mancato accoglimento della comunicazione, con conseguente riallocazione delle risorse prenotate

A conclusione del caricamento della documentazione, la Piattaforma informatica rilascia una "Ricevuta di avvenuto invio comunicazione avanzamento del progetto di innovazione (acconto 20%)", indicando un termine di cinque giorni per la notifica della verifica della completezza della documentazione trasmessa. Tale notifica avverrà tramite il rilascio della "Ricevuta di convalida comunicazione avanzamento del progetto di innovazione (acconto 20%)".

Comunicazione di completamento del progetto

Le imprese che hanno validamente presentato la comunicazione di accesso e le comunicazioni periodiche, dovranno trasmettere, entro e non oltre il 28 febbraio 2026, una apposita comunicazione in relazione al completamento del progetto di innovazione.

La comunicazione di completamento deve essere trasmessa, pena l'improcedibilità, esclusivamente per via telematica mediante l'apposita Piattaforma informatica "TRANSIZIONE 5.0" disponibile nell'Area Clienti del sito istituzionale del GSE, inserendo le informazioni tecnico amministrative richieste e gli estremi delle fatture, relativi agli investimenti effettuati, nonché allegando la documentazione a corredo.

NEWS

DIRITTO SOCIETARIO

Il riparto da liquidazione di srl spetta all'usufruttuario

Cassazione, Sentenza 26 settembre 2024, n. 11170

La Cassazione, con la Sentenza 26 settembre 2024, n. 11170, è intervenuta sul tema della attribuzione del risulto della liquidazione di una Srl con quote gravate da usufrutto.

La prima premessa su cui i Giudici basano la loro decisione è che le norme codicistiche (articolo 2471 bis e articolo 2352) non contengono alcuna disposizione circa le cause di estinzione dell'usufrutto su partecipazioni sociali, ma si limitano a disporre che al socio, e non all'usufruttuario, spetta il diritto di opzione attribuito dalle partecipazioni costituite in usufrutto; che, nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, l'usufrutto si estende alle azioni di nuova emissione; che, se sono richiesti versamenti sulle partecipazioni costituite in usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.

In assenza, dunque, di una norma ad hoc che disciplini l'estinzione del diritto di usufrutto su una partecipazione sociale, non si può che applicare la disciplina generale dell'articolo 1014 del Codice civile, per cui l'usufrutto sulla partecipazione sociale non cessa con la messa in liquidazione della società: se non sia scaduto il termine di durata (non superiore al tempo di vita dell'usufruttuario persona fisica o ai trent'anni se l'usufruttuario è una persona giuridica).

Anche quando l'usufrutto sulla partecipazione sociale sia costituito per tutta la vita del beneficiario persona fisica, il venir meno della partecipazione sociale nella sua consistenza giuridica determina, comunque, in base alle norme generali, l'estinzione dell'usufrutto.

In secondo luogo, la partecipazione sociale di una società a responsabilità limitata, quale bene immateriale che rappresenta la misura dei diritti e degli obblighi di un socio, non viene meno con la liquidazione volontaria della società, bensì con la cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese, che ne determina l'estinzione.

Se dunque, da una parte, l'usufrutto su una partecipazione sociale di una S.r.l. si estingue certamente con la cancellazione della società dal registro delle imprese, d'altra parte non vi è alcuna norma che limiti l'estensione oggettiva dei diritti dell'usufruttuario ai dividendi che si sia deciso di distribuire durante la vita "ordinaria" (prima della messa in liquidazione) della società. In altri termini, non si può affermare che i diritti dell'usufruttuario di una partecipazione sociale siano limitati ai dividendi: l'usufruttuario fa suoi tutti i frutti civili prodotti dalla partecipazione sociale anche dopo la messa in liquidazione della società la partecipazione sociale possa produrre utili.

A supporto di questa conclusione viene invocata la normativa fiscale (che però, in realtà si limita alla qualificazione reddituale degli importi attribuiti, senza poter dettare regole circa i soggetti a cui essi giuridicamente spettano). In particolare, l'articolo 47, comma 7, del TUIR prevede che le somme ricevute dai soci in caso di liquidazione delle società costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate: per determinare il reddito imponibile di un socio di società di capitali, deve essere considerata anche la quota di patrimonio netto attribuitagli risultante dalla liquidazione, che rappresenta un frutto civile della partecipazione sociale, sicché essa spetta, in costanza di usufrutto, all'usufruttuario della partecipazione.

La Sentenza enuncia pertanto il seguente principio di diritto: "*nel caso in cui la quota sociale di una società a responsabilità limitata sia costituita in usufrutto, le somme ricavate dalla liquidazione volontaria della società, costituenti un utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote, spettano all'usufruttuario, con la conseguenza che il rapporto d'imposta avente ad oggetto tale utile sorge, ad ogni effetto, tra l'amministrazione e l'usufruttuario*".

Segnaliamo che in dottrina è stato espresso un orientamento diverso (Cfr. ad esempio la massima I.I.32 del Comitato notarile del Triveneto).

Chiarimenti sull'individuazione del titolare effettivo di società ed enti

CNDCEC – FNC, Documento di ricerca "L'individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato", ottobre 2024

L'articolo 20 del Dlgs 21 novembre 2007, n. 231 prevede nell'abito dell'attività di verifica sui clienti degli studi dei commercialisti diversi dalle persone fisiche l'obbligo individuare una o più persone fisiche quali titolari effettivi della società o dell'ente.

La corretta individuazione del Titolare Effettivo rappresenta, quindi, una delle principali criticità con cui si confrontano i destinatari della normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio/finanziamento del terrorismo.

Il Documento di ricerca predisposto dal Consiglio Nazionale, con la Commissione di studio "Operatività del Registro dei Titolari Effettivi" – afferente alla area di delega "Antiriciclaggio" ha l'obiettivo di supportare i Commercialisti sia in sede di adempimento dell'obbligo di adeguata verifica dei propri clienti, che nell'ambito dell'attività di assistenza e consulenza alle società e alle altre entità giuridiche tenute alla comunicazione della titolarità effettiva al Registro Imprese.

La rilevanza del tema si avverte con particolare riguardo alle strutture partecipative che presentano più livelli di proprietà, ovvero agli istituti giuridici che per complessità o assenza di codificazione possono agevolare condotte opache dirette a celare attività e operazioni di riciclaggio di proventi derivanti dalla commissione di illeciti.

Il documento tiene conto delle FAQ "Titolarità Effettiva e il Registro titolari effettivi" pubblicate dal Dipartimento del Tesoro del MEF con la Banca d'Italia e l'Unità di Informazione Finanziaria in data 20 novembre 2023 e dei più recenti orientamenti in materia.

L'impatto della legge "Capitali" sulle Srl PMI

CNDCEC-FNC, Documento di ricerca "Le Srl PMI: deroghe ai diritto societario e novità introdotte dalla legge capitali", 30 settembre 2024

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, congiuntamente con la Fondazione nazionale dei Commercialisti, ha elaborato un documento di ricerca dedicato all'analisi delle novità in tema di Srl che appartengono al segmento delle PMI.

In particolare, la legge 21/2024 ha introdotto la facoltà per le PMI costituite in forma di Srl, la facoltà di dematerializzare le proprie partecipazioni mediante l'accesso al regime di gestione accentrata (articoli 83 bis e seguenti del TUF).

Il documento analizza i seguenti aspetti:

- ambito applicativo e definizione di PMI;

- deroghe al diritto societario per le Srl PMI:
- categorie di quote nelle Srl PMI;
- circolazione delle quote di partecipazione attraverso i portali per la raccolta di capitali;
- dematerializzazione delle quote di partecipazione in Srl PMI;
- Srl PMI aperta: disciplina applicabile.

IMPOSTE DIRETTE

La competenza fiscale della cessione di beni mobili

Cassazione, Ordinanza 26 settembre 2024 n. 25757

La Cassazione interpreta l'articolo 109 del TUIR, relativo alla competenza delle cessioni di beni, forzandone la lettura in termini di consegna fisica anziché giuridica.

In particolare, secondo il TUIR il momento decisivo per determinare l'esercizio al quale vanno imputati i ricavi e cioè i corrispettivi della vendita di beni mobili è quello in cui i beni mobili sono consegnati o spediti. La sentenza oggetto di esame ha inteso quale momento della consegna quello in cui la parte venditrice avvisava la parte acquirente della avvenuta produzione del macchinario e della sua messa a disposizione presso un proprio magazzino e invitava la controparte ad organizzare il ritiro della merce. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, la consegna andava individuata nel momento in cui i beni uscivano dalla materiale disponibilità del venditore e venivano trasportati e montati presso la sede dell'acquirente in ragione di prestazioni a carico del venditore.

L'Ordinanza della Cassazione conclude quindi che "*La disposizione tributaria intende quale consegna il trasferimento della disponibilità materiale dei beni e ad esso collega la prescrizione circa l'imputazione dei ricavi, anche nell'ipotesi in cui questa trasmissione sia successiva rispetto al trasferimento della proprietà dei beni eventualmente intervenuta in ragione del principio del consenso traslativo.*"

IMPOSTE INDIRETTE

In Gazzetta la riforma delle imposte indirette

Dlgs 18 settembre 2024 n. 139

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2024 n. 231 il Dlgs 18 settembre 2024 n. 139, che contiene le disposizioni per la razionalizzazione delle imposte indirette diverse dall'IVA.

In tema di imposta di successione e donazione le principali novità sono le seguenti:

- l'obbligo di presentazione della dichiarazione esclusivamente in modalità telematica con autoliquidazione del tributo;

- l'inclusione dei conferimenti in trust tra le fattispecie imponibili solo su opzione del disponente per la tassazione anticipata;
- chiarimenti e maggiore estensione per le ipotesi in cui viene trasferito il controllo di una società;
- le modifiche alle norme sulla donazione indiretta;
- l'abrogazione espressa del coacervo successorio.

Le nuove disposizioni hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

ACCERTAMENTO

Semplificazioni per il codice di condotta dell'adempimento collaborativo

Ministero dell'Economia e delle finanze, Decreto 3 ottobre 2024

Il decreto 3 ottobre 2024 apporta modificazioni al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2024, n. 132, rubricato «Approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo».

In particolare, nella versione del decreto di giugno l'articolo 1 prevede che il codice di condotta venga sottoscritto dall'Agenzia delle entrate e dai contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo contestualmente all'ammissione al regime. Per i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo alla data di entrata in vigore del decreto, all'articolo 2, è stato, invece, previsto che il codice venga sottoscritto entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto.

Al riguardo, si è ritenuto che la sottoscrizione del codice, entro i termini indicati dal decreto, comporterebbe un inutile aggravio di oneri amministrativi per i contribuenti aderenti e per l'Agenzia delle entrate, e che è, pertanto, opportuno eliminare tale adempimento.

Viene, dunque, eliminata la previsione secondo cui il codice di condotta deve essere sottoscritto a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro i centoventi giorni successivi.

Assonime commenta il decreto di riforma dello Statuto del contribuente

Assonime, Circolare 30 settembre 2024 n. 18

Il documento di Assonime illustra le principali modifiche recate alla disciplina dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) dal decreto legislativo n. 219 del 2023, emanato in attuazione della legge delega per la riforma fiscale.

La revisione dello Statuto è rivolta, al contempo, a rafforzare alcuni degli istituti in esso già presenti e ad introdurne di nuovi (come nel caso dell'autotutela obbligatoria) al fine di dare più compiuta attuazione, nelle diverse fasi in cui si articola e si sviluppa il rapporto tributario, al "principio del legittimo affidamento" del contribuente e, in stretta connessione con esso, al "principio di certezza del diritto".

Secondo l'Associazione, le modifiche e le integrazioni apportate al testo dello Statuto appaiono, sotto diversi profili, incisive e apprezzabili, poiché rendono più analitica e chiara la disciplina di taluni istituti che, nella

previgente formulazione dello Statuto, avevano fatto fatica ad affermarsi anche a causa della mancata adozione di questo testo normativo in forma di legge costituzionale, in altri termini, a causa della mancata "superiorità" dello Statuto, ove riguardato alla luce della gerarchia delle fonti del diritto.

Ferma restando la posizione nella gerarchia delle fonti, la riformulazione dello Statuto dovrebbe garantire una "presa" più efficace sul legislatore e sull'interprete, anche in virtù della disposizione che espressamente assegna alle norme dello Statuto la funzione di esprimere "criteri di interpretazione della legislazione tributaria" e, come tali, canoni ermeneutici vincolanti sia per il legislatore sia per ogni interprete della norma tributaria.

In ogni caso, molto resta affidato all'atteggiamento e alla sensibilità dell'Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza nel considerare lo Statuto quale reale strumento, al contempo, di garanzia dei diritti del contribuente e di efficacia dell'azione dell'Amministrazione.